

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 28

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

---

Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - La formulazione dell'articolo 127 della Costituzione appare fortemente lesiva del principio di autonomia pur altrove, nello stesso testo costituzionale, affermato.

Risulta evidente, nell'articolo 127, la pesante subordinazione dei Consigli regionali nei confronti del Governo statale, che può rinviare una legge regionale, non consentirne l'anticipata entrata in vigore e può sindacarne la validità non solo sotto il profilo della legittimità, bensì anche sotto quello del merito.

Tali strapoteri governativi non appaiono certamente in linea con le esigenze di

autonomia regionale oggi così fortemente rivalutate ed apprezzate.

Al fine di superare l'avvilente condizione di subordinazione delle regioni nei confronti del potere centrale, vengono proposte sensibili modificazioni al vigente articolo 127, che mirano ad affermare una nuova dignità dell'istituto regionale, senza peraltro intaccare il diritto-dovere dell'autorità centrale in ordine al controllo di legittimità; per converso, si è ritenuto di abolire il sindacato sul merito, così come le censure per contrasti di interesse, alla luce del principio della pari dignità fra le istituzioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127 - Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è promulgata entro dieci giorni dall'approvazione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, l'entrata in vigore non è subordinata al decorso del termine indicato.

La legge è comunicata al Commissario del Governo entro dieci giorni dall'approvazione.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione, può, entro quindici giorni dalla comunicazione, promuovere questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale».